

**Contratto G22-08**

**"Servizio e fornitura full service pneumatici per l'intero  
parco automezzi di Ferrovie della Calabria S.r.l"**

**CIG: 9192401148**

Premesso che

- Per il servizio in oggetto del presente contratto è stata bandita gara, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con nota prot. n. AU/4413 del 22/06/2022 è stato aggiudicato l'appalto di ché trattasi alla ditta Gomec Srl con sede in Pescara alla Via Teramo 22, 65121 (PE) - P.I. e C.F. 02101970685;
- che con nota AU/4626 del 30.06.2022 è stato dato formale incarico all'avvio delle attività ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- che fanno parte integrante del presente contratto tutti gli elaborati di gara, l'offerta presentata comprensiva di tutte le attività in essa contenute, nonché, tutti gli atti da questo richiamati anche se non materialmente allegati;
- Ferrovie della Calabria Srl, per effetto delle disposizioni della Legge della Regione Calabria del 28.12.2006, n. 18, è quota partecipante nella società consortile a responsabilità limitata CO. ME. TRA. con la quale la Regione Calabria ha stipulato contratto di servizio per il Trasporto Pubblico Locale su gamma, attualmente in proroga

a seguito del Decreto del Dirigente del Dipartimento n. 6  
della Regione Calabria n. 10682 del 29/09/2017;

**tra**

**FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l.**, di seguito denominata per  
brevità FdC, P.I. 02355890795, con sede legale in Catanzaro  
Via Milano n. 28, in questo atto rappresentata  
dall'Amministratore Unico ing. Ernesto Ferraro, nato [REDACTED]  
[REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] e domiciliato per la  
carica presso la sede legale di FdC,

**e**

**GOMEC SrL**, di seguito denominata per brevità Ditta, P.I.  
02101970685, con sede legale in Pescara, Corso Umberto I n. 55,  
in questo atto rappresentata dall'Amministratore Unico Dott.  
Lionello De Vita, nato [REDACTED] il [REDACTED] C.F.  
[REDACTED], e domiciliato per la carica presso la sede  
legale della Ditta;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Articolo 1. Oggetto**

Il presente Contratto, insieme agli altri documenti allegati,  
disciplina l'appalto per l'affidamento del servizio e della  
fornitura per la gestione "full service" degli pneumatici per  
n. 320 Autobus, n. 2 Autocarri ed n. 24 Autovetture, relativi  
all'intero parco di Ferrovie della Calabria Srl, in seguito,  
per brevità, FdC.

Il parco rotabile, durante l'esecuzione del servizio, potrà

subire variazioni senza che questo costituisca motivo di modifica delle condizioni dell'appalto stesso.

La composizione del fabbisogno del parco pneumatici, montati su cerchi differenti a seconda della tipologia dei mezzi, è illustrato nelle tabelle di cui all'allegato 1.

Le percentuali riportate nelle tabelle precedenti sono meramente indicative e comprendono ogni genere di evento che determina la sostituzione dello pneumatico, compresi quelli accidentali come forature, danneggiamenti, incidenti in genere.

## **Articolo 2. Importo**

L'importo complessivo dell'appalto, per la durata di 36 mesi, è di euro 1.395.549,66 oltre IVA, di cui euro 2.791,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

- Euro 1.322.919,56 oltre IVA, per servizio e fornitura "full service" pneumatici per Autobus, di cui € 2.641,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Euro 8.597,52 oltre IVA, per servizio e fornitura "full service" pneumatici per Autocarri, di cui € 17,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Euro 64.032,58 oltre IVA, per servizio e fornitura "full service" pneumatici per Autovetture, di cui € 132,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo del servizio è calcolato utilizzando come unità di misura euro/chilometro tenendo presente che la

percorrenza media annuale per gli autobus adibiti al Trasporto Pubblico Locale è di circa 10,6 milioni di chilometri, di circa 110 mila chilometri per gli Autocarri e di circa 1,4 milioni di chilometri per le Autovetture. Il costo chilometrico del servizio dovrà essere comprensivo del contributo PFU previsto dalle disposizioni di legge vigenti. Inoltre, si precisa che qualora FDC dovesse immettere in servizio automezzi a noleggio in sostituzione di quelli preesistenti, e quindi a canone comprensivo di gestione pneumatici, le stesse non potranno essere ricomprese nel presente appalto.

### **Articolo 3. Cauzione Definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, con sottoscrizione dell'ente fidejubente autenticata ai sensi di legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato, mediante polizza fideiussoria n.B.2022.1170996 emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV,, del valore di euro 69.777,48, al netto delle riduzioni previste dell'art. 93 del d.Lgs 50/2016 per il possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001.

### **Articolo 4. Subappalto**

E' ammesso il subappalto nei limiti e nelle responsabilità previsti dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

### **Articolo 5. Articolazione del servizio**

Il servizio di cui all'oggetto sarà articolato, per tutto il periodo di validità del contratto, in relazione alle necessità di FdC e dovrà essere effettuato presso i piazzali degli impianti aziendali, presenti sul territorio di Catanzaro, Cosenza, Castrovillari, Petilia Policastro, Vibo Valentia, Gioia Tauro e Marina di Gioiosa, utilizzando gli spazi di lavoro concordati con gli incaricati di FdC.

Il servizio è riferito alle attività di gestione ordinaria di manutenzione e controllo che si svolgono nei suddetti luoghi aziendali, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Fornitura di coperture nuove di prima scelta e/o ricostruite presso gli impianti FdC;

b) Operazioni relative alla completa gestione degli pneumatici del parco veicoli, previste dalle vigenti normative per il mantenimento in sicurezza degli pneumatici, da effettuarsi presso gli impianti aziendali e consistenti in:

b 1) Utilizzo di pneumatici identificati tramite una matricola univoca impressa a caldo sul fianco;

b 2) Utilizzo della stessa tipologia di pneumatici (per marca, modello, disegno del battistrada, condizioni di usura degli pneumatici sullo stesso asse, pressione di gonfiaggio) in tutte le posizioni di montaggio;

b 3) Per il parco Autobus sostituzione delle normali

coperture con altri pneumatici invernali su tutti gli automezzi che percorrono strade interessate da ordinanze emesse ai sensi dell'art. 6 del Codice della Strada. Inoltre, autocarri e autovetture dovranno essere dotati per tutto il periodo invernale di pneumatici invernali.

b 4) Montaggio sugli assali anteriori degli autobus e degli autocarri di pneumatici esclusivamente nuovi, mentre sulle ruote posteriori potranno essere utilizzati pneumatici nuovi e ricostruiti per la prima volta;

b 5) Montaggio e smontaggio della copertura sul cerchio e del complessivo cerchio pneumatico sul veicolo seguendo le prescrizioni relative al corretto serraggio dei dadi, con obbligo di verifica entro 2 (due) giorni del suddetto serraggio;

b 6) Riparazione, ove previsto, degli pneumatici;

b 7) Verifica e ripristino delle pressioni degli pneumatici;

b 8) Verifica del serraggio dei dadi di fissaggio degli pneumatici;

b 9) Eseguire l'equilibratura degli pneumatici anteriori e posteriori;

b 10) Monitoraggio delle condizioni d'usura, per ogni posizione dello pneumatico sul veicolo e inserimento sul programma gestionale dei relativi dati, software fornito a titolo gratuito dalla Ditta;

b 11) Ricostruzione della storia di ogni pneumatico (per

	matricola) con evidenza del chilometraggio raggiunto e delle	
	posizioni di montaggio precedenti e attuali tramite programma	
	gestionale il cui software è fornito a titolo gratuito dalla	
	Ditta;	
	b 12) Segnalazione a FdC delle eventuali anomalie meccaniche	
	(ad esempio: usura anomala, danneggiamenti sistematici,	
	ecc.);	
	b 13) Montaggio, su richiesta, di catene da neve, messe a	
	disposizione da FdC, per ogni misura del parco pneumatici,	
	garantendone l'installazione sugli autobus in linea, ove	
	necessario, e su quelli pronti per il servizio pari ad almeno	
	il 10% del parco;	
	b 14) Rendicontazione di:	
	- situazione qualitativa e quantitativa;	
	- millimetri del battistrada;	
	- pressioni di gonfiaggio delle coperture montate sui	
	mezzi aggiornata periodicamente, con intervallo temporale tra	
	una rilevazione e la seguente non superiore a 30 giorni;	
	- serraggio dei dadi di fissaggio degli pneumatici sui	
	mezzi aggiornata periodicamente, con intervallo temporale tra	
	una rilevazione e la seguente non superiore a 30 giorni	
	b 15) Smaltimento delle carcasse a cura e spesa della Ditta	
	la quale resta anche proprietaria delle carcasse medesime;	
	contestualmente alle operazioni di sostituzione degli	
	pneumatici le carcasse dovranno essere tempestivamente	

rimosse dalla Ditta.

b 16) Interventi di riparazione sugli pneumatici danneggiati

o forati del parco in esercizio presso le residenze di

servizio di FdC e/o in linea, volti a porre in efficienza il

mezzo per la ripresa del servizio attraverso la riparazione o

la sostituzione. Qualora il pneumatico non fosse sostituibile

in loco, per gravità dell'avaria e/o per criticità operative

giustificate, l'intervento manutentivo dovrà essere volto a

consentire comunque il rientro della vettura presso

l'impianto di appartenenza. Gli interventi di che trattasi

dovranno essere effettuati entro il termine indicato in sede

di gara. La disponibilità per tale attività dovrà essere

garantita 24 ore su 24 ore e 7 giorni su 7.

Potranno, invece, essere eseguite presso officine idonee,

convenzionate con la Ditta ed indicate in sede di offerta, la

verifica e l'eventuale correzione parallelismo ruote nonché

la convergenza. In tale caso i trasferimenti degli autobus

presso officine convenzionate poste a distanze superiori a 10

chilometri dagli impianti di FdC saranno a totale carico

della Ditta. Il costo/chilometro per il trasferimento è pari

ad euro 0,80.

La tipologia e le caratteristiche degli pneumatici da fornire

durante il periodo di validità contrattuale dovranno essere

quelle indicate in sede di offerta, eventuali variazioni

dovranno essere opportunamente motivate e preventivamente

autorizzate da FdC. Inoltre, FdC si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non autorizzare il montaggio di pneumatici che non fossero di proprio gradimento richiedendo allo stesso tempo la sostituzione.

Per lo svolgimento di tutte le attività sopraelencate saranno messi a disposizione della Ditta piazzali degli impianti dei vari centri automobilistici. Pertanto, le attività sopra menzionate dovranno essere effettuate, a cura e spese della Ditta medesima, tramite Officine Mobili presso gli impianti di FdC di Catanzaro, Cosenza, Castrovillari (CS), Petilia Policastro (KR), Vibo Valentia, Gioia Tauro (RC) e Marina di Gioiosa (RC).

In fase di presentazione dell'offerta dovrà essere comunicata la struttura della ditta concorrente in merito all'organizzazione del servizio.

Eventuali contestazioni da parte di FdC circa la qualità e l'efficienza del servizio saranno valutate come inadempienze contrattuali parziali ed in tal caso saranno applicate le penali previste.

L'organizzazione di dettaglio verrà comunque concordemente stabilita con la Ditta durante la fase contrattuale.

La Ditta dovrà comunque provvedere a fornire tutte le attrezzature ulteriori necessarie all'espletamento del servizio.

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate con

attrezzature a norma di legge e personale specializzato della

Ditta, il tutto sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta stessa.

La Ditta per tutta la durata della fornitura designerà un Coordinatore Tecnico che sarà l'unico interlocutore per l'intera flotta. Ogni autobus aggiuntivo rispetto al numero risultante alla consegna del servizio, entrerà a far parte del servizio in oggetto al momento del primo cambio pneumatici anche parziale.

La gestione del parco pneumatici dovrà essere comprensiva anche della fornitura dei cerchi di scorta.

La distribuzione degli pneumatici sarà a cura totale della Ditta, compreso lo smaltimento delle carcasse.

La sostituzione degli pneumatici dovrà avvenire in base all'usura dei battistrada, il cui spessore, in ogni caso, dovrà essere mantenuto nei limiti di tolleranza previsti dalla legge e comunque:

- non inferiore a 2 (due) millimetri per l'asse anteriore;
- non inferiore a 2 (due) millimetri per gli altri assi.

Entrambi i valori si intendono misurati nella zona più usurata. La flotta sarà monitorata su ogni singola matricola con cadenza minima mensile e tutte le attività dovranno essere svolte in piena armonia con i programmi di manutenzione preventiva e a guasto che si svolgono presso le

officine di FdC.

Qualsiasi operazione aggiuntiva che la Ditta riterrà opportuno condurre dovrà essere effettuata compatibilmente con le esigenze di servizio della FdC, allo scopo di minimizzare il fermo vettura.

La frequenza dei controlli dovrà, in ogni caso, essere adeguata alle condizioni di utilizzo e di esercizio dei mezzi in gestione a FdC e garantire le condizioni di sicurezza e il rispetto dello spessore minimo del battistrada previsto dal contratto.

FdC si riserva di effettuare controlli a campione, in contraddittorio con il personale della Ditta, allo scopo di verificare la rispondenza delle coperture con quanto specificato nel presente capitolato (uniformità degli pneumatici montati sui mezzi per marca, modello, disegno del battistrada, condizioni di usura, pressione di gonfiaggio, ...) con applicazione di eventuali penalità, secondo quanto indicato all'articolo 12.

L'entità del risarcimento per ogni pneumatico nuovo o di prima ricostruzione, danneggiato, rubato, distrutto sarà stabilita secondo la tabella di cui all'allegato 2, sulla base dello stato del battistrada e del prezzo con lo sconto di listino (distinto in pneumatici nuovi e ricostruiti), come presentato in fase di gara.

**Articolo 6. Consistenza degli pneumatici montati sul parco**

**di FdC e rilevazione chilometri percorsi**

All'inizio dell'attività, in contraddittorio con la Ditta, per ogni mezzo affidato per il servizio di che trattasi le consistenze degli pneumatici dovranno essere differenziate tra battistrada nuovo o ricostruito, ai fini della sostituzione degli pneumatici eventualmente necessari al riequilibrio, nonché rilevati i chilometri percorsi e redatto di conseguenza relativo verbale. Inoltre, le consistenze degli pneumatici di ogni autobus di nuova immissione dovranno essere aggiunte alle consistenze rilevate ad inizio delle attività e dovranno essere sottratte le consistenze degli pneumatici degli autobus dismessi dal parco aziendale. I dati desunti dovranno essere inseriti nel programma gestionale il cui software è fornito dalla Ditta.

Al termine del contratto dovrà essere ripetuta l'operazione di cui al precedente capoverso ed in caso di differenze in negativo rispetto alla consistenza degli pneumatici montati sul parco rilevata ad inizio contratto, la Ditta dovrà procedere alla sostituzione degli pneumatici necessari al riequilibrio.

L'intero parco pneumatico ricompresi nel presente atto, alla scadenza contrattuale passerà di proprietà di FdC senza che questo comporti pretese e/o compensi da parte della Ditta.

La rilevazione dei chilometri percorsi sarà ripetuta al termine di ogni anno contrattuale allo scopo di effettuare

l'eventuale conguaglio dei chilometri fatturati.

Inoltre la percorrenza effettiva di ciascun anno sarà posta a base per la determinazione del canone mensile per l'anno successivo.

**Articolo 7. Fornitura degli pneumatici ed operazioni di prima ricostruzione**

Ogni pneumatico fornito dalla Ditta dovrà essere univocamente identificato dalla matricola impressa a caldo sul suo fianco e dovranno essere tutti almeno di Classe "C", salvo proposte migliorative che saranno valutate nell'Offerta Tecnica.

a) Pneumatici nuovi

Le coperture nuove, da montare su tutte le autovetture e gli assali anteriori di autobus e autocarri, dovranno essere tutte di prima scelta, con omologazione europea impressa, con caratteristiche e misure riportate sulla carta di circolazione dei veicoli e con data di produzione non anteriore a 18 mesi dalla data di montaggio sul mezzo rotabile di FdC; Inoltre, per n. 30 autobus, che saranno individuati e comunicati da FdC, dovranno esser utilizzati solo pneumatici nuovi su entrambi gli assi.

b) Pneumatici di prima ricostruzione

Le coperture ricostruite (è consentita una sola ricostruzione per pneumatico) potranno essere utilizzate solo sugli autobus e sugli autocarri e solo sull'assale posteriore e ricostruite secondo l'omologazione europea ECE ONU 108/109 e comunque su

ogni carcassa la cui anzianità non dovrà superare i 36 mesi rispetto alla data di produzione della stessa impressa sul fianco.

Gli pneumatici riparati potranno essere montati (sugli assali posteriori o centrali) unicamente se di provenienza dal parco pneumatici della dotazione iniziale di FdC o delle successive forniture effettuate nell'ambito del presente appalto; in particolare gli pneumatici potranno essere utilizzati ricostruiti purché progettati e costruiti in modo idoneo e non potranno essere in nessun caso riscolpiti.

#### **Articolo 8. Officine mobili e Personale**

Per l'esecuzione del servizio la Ditta dovrà disporre di almeno due Officine Mobili attrezzate nonché di un mezzo attrezzato in grado di agire in modo autonomo per gli interventi di cui al punto f) del precedente articolo 5.

Il personale da utilizzare contemporaneamente con due Officine Mobili e un mezzo per gli interventi di riparazioni presso le residenze di servizio di FdC e/o in linea dovrà essere nel numero minimo di 5 unità e possedere requisiti professionali, fisici, e morali, adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, degli accordi e intese internazionali in materia di lavoro, lavoro minorile, lavoro forzato, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, non

discriminazione, non adozione di procedure disciplinari contrarie a quelle stabilite dalla legge, rispetto degli orari di lavoro e dei salari.

E' facoltà di FdC chiedere la sostituzione del personale che violi le norme di comportamento e/o disciplinari sancite dalla vigente normativa nazionale e aziendale con riferimento alle attività oggetto del presente servizio ovvero risulti non gradito e/o non idoneo al servizio stesso.

Nel corso della durata del contratto, su esplicita richiesta di FdC, la Ditta dovrà produrre la certificazione relativa al mantenimento dei requisiti d'idoneità del personale in forza, nei modi e nei tempi citati nella richiesta stessa.

Il personale eventualmente non più in possesso dei requisiti d'idoneità dovrà essere immediatamente esonerato dalla prestazione e di ciò la Ditta dovrà dare comunicazione immediata a FdC.

E' fatto obbligo alla Ditta di far osservare a tutti gli addetti al servizio in oggetto le norme comportamentali e disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti aziendali vigenti.

E' facoltà di FdC chiedere, motivando, la sostituzione del personale che risulti non gradito e/o non idoneo.

Il personale in servizio dovrà essere sempre munito di documento di riconoscimento previsto dalla legge, nonché di apposito tesserino di accesso ai beni aziendali oggetto del

presente capitolato.

I tesserini, realizzati a cura e spese della Ditta, dovranno riportare i dati identificativi del personale, nonché la firma del Rappresentante della Ditta.

Il personale dovrà indossare, oltre ai dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa, abiti da lavoro di foggia e colore unificati, su cui sia sempre esibito il tesserino suddetto.

#### **Articolo 9. Sicurezza negli ambiti di lavoro**

Tutte le attività lavorative devono essere svolte in linea con gli specifici riferimenti normativi. Gli abiti da lavoro i dispositivi di protezione individuale, gli utensili e le apparecchiature utilizzate dal personale della Ditta dovranno rispondere alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il personale della Ditta dovrà essere dotato di indumenti da lavoro che riportino la denominazione della stessa al fine di permettere una rapida identificazione.

FdC e la Ditta si coordineranno per adottare tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione in considerazione dell'interferenza tra le proprie attività secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

#### **Articolo 10. Verifiche e controlli**

La Ditta s'impegna a mettere mensilmente a disposizione di FdC tutta la documentazione necessaria al controllo delle

seguenti operazioni:

1. Stato degli pneumatici equipaggianti i veicoli secondo

le modalità seguenti:

numero, e relative matricole, di coperture nuove in esercizio;

numero, e relative matricole, di coperture ricostruite in esercizio;

numero, e relative matricole, di coperture riparate.

2. Numero e dettaglio delle operazioni eseguite su ogni singolo veicolo.

3. Schede tecniche di manutenzione di ogni singolo veicolo.

4. Rendiconto della situazione qualitativa e quantitativa, millimetri al suolo, delle coperture sui mezzi aggiornato al massimo a 30 giorni.

5. Valore dei consumi medi per ogni singolo veicolo.

Sarà cura della Ditta provvedere all'inserimento sul programma gestionale fornito dalla Ditta dei dati di cui sopra e di tutti gli altri dati che saranno ritenuti necessari per la gestione del contratto.

FdC si riserva di verificare la rispondenza dei dati con opportune verifiche realizzate congiuntamente con il Coordinatore Tecnico della Flotta nominato dalla Ditta.

In caso d'esito negativo della verifica, FdC applicherà le penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

FdC si riserva di non autorizzare il montaggio o di richiedere lo smontaggio di pneumatici che a suo insindacabile giudizio non siano di gradimento.

In particolare si specifica che, nell'ultimo semestre del periodo di affidamento, è proibita la sostituzione di qualsiasi pneumatico con un altro avente spessore del battistrada inferiore e comunque con stato peggiore. Nel corso dello stesso periodo temporale FdC si riserva di intensificare i controlli del parco pneumatici per verificare il rispetto di questa disposizione, applicando le penalità successivamente indicate all'art. 12, oltre alla sostituzione con pneumatico nuovo ove sostituito impropriamente.

**Articolo 11. Norme contrattuali**

Ogni variazione del domicilio della Ditta dovrà essere tempestivamente comunicata a FdC per iscritto.

L'aggiudicazione è subordinata alle verifiche eseguite in ottemperanza alle norme sulle misure per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui alla normativa vigente.

Ai sensi della vigente normativa, i dati prodotti dalla Ditta saranno da FdC trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

I Fornitori e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti ai sensi di detta normativa. Il titolare del trattamento dei dati in questione è FdC.

**Articolo 12. Penali**

Di seguito si riportano le inadempienze più significative ipotizzabili e le penali previste corrispondenti nei casi in cui non siano presenti "cause di forza maggiore".

1. Penalità per ritardato intervento:

FdC applicherà una penale di euro 200,00 per ogni 60 minuti di ritardo non giustificato nell'effettuazione del servizio a decorrere dal tempo di intervento indicato in sede di gara, calcolata per ogni singolo intervento. In caso di interventi sulle residenze o in caso di soccorsi in linea, ai fine delle verifica della tempistica per l'applicazione delle eventuali penalità, saranno sommati i tempi di percorrenza previsti per giungere presso il luogo di stazionamento del veicolo.

2. Penalità per disservizio in linea dovuto a carenze manutentive dei pneumatici:

FdC applicherà una penalità di euro 1.000,00 per ogni intervento in linea, determinato da carenze manutentive relative ad un pneumatico (ad esempio: foratura pneumatico conseguente a scarsa pressione di gonfiaggio e/o eccessiva usura, lavorazione non ottimale delle coperture riparate, ricopertura non eseguita a regola d'arte, ...)

3. Penalità per verifica con esito negativo:

In caso di contestazione in occasione delle verifiche e controlli previsti all'art. 12, e dalla applicazione di quanto previsto dall'offerta tecnica, FdC applicherà, a suo

insindacabile giudizio, una penalità che potrà variare dall'2% (due per cento) del valore dell'importo del canone mensile fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), salvo eventuali maggiori oneri derivanti dal mancato utilizzo dei veicoli.

4. Penali per mancata uscita vettura:

Per ogni mancata uscita vettura (per un giorno intero) dipendente da inadempienze al presente capitolato verrà applicata una penalità pari ad euro 500,00.

5. Penali per ritardo di uscita della vettura:

Per ogni corsa persa dovuta a ritardi di uscita della vettura verrà applicare una penalità di euro 250,00, non cumulabile con la penale di cui al precedente punto 4.

6. Penale per inadempimento assoluto del Fornitore:

Si conviene una penalità pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, oltre all'addebito delle spese di gara sostenute, ai sensi dell'art. 1382 Codice civile, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

In questo caso, FdC si riserva di trattenere la cauzione definitiva a titolo d'acconto sulla liquidazione del danno.

Per tutte le penalità sopra descritte:

Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano generare problematiche per l'esecuzione del servizio di fornitura e gestione pneumatici oltre i termini contrattuali, la Ditta dovrà immediatamente farne

denuncia documentata a FdC, la quale potrà disporre le eventuali contromisure, previo accertamento dell'esistenza e validità della suddetta forza maggiore.

☐ Qualora la penalità applicata raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, FdC avrà la facoltà di risolvere il contratto, escludendo la Ditta per i successivi ventiquattro (24) mesi da tutte le gare aziendali, riservandosi inoltre di richiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente alla mancata effettuazione della prestazione.

☐ Gli importi delle penalità, che dovessero eventualmente applicarsi, saranno trattenuti dalle somme dovute alla Ditta per precedenti prestazioni eseguite e per quelle in corso e, ove mancasse il debito FdC nei confronti della ditta, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. In quest'ultimo caso la ditta dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione definitiva nel termine di quindici (15) giorni dalla richiesta, sotto pena di risoluzione del contratto e della perdita della cauzione definitiva che sarà incamerata senza bisogno di atti giudiziari.

In caso d'inadempienze da parte della Ditta, FdC, per quanto necessario, potrà avvalersi di ditte disponibili su piazza o altrove ed addebitare eventuali maggiori oneri alla ditta stessa.

**Articolo 13. Canone, fatturazione e pagamenti**

Per il servizio di cui al presente contratto sarà corrisposto un canone mensile determinato sulla base dell'offerta economica della Ditta, espressa in euro/chilometro, tenendo presente che la percorrenza media annuale per gli autobus adibiti al Trasporto Pubblico Locale è di circa 10,6 milioni di chilometri, per gli autocarri 110 mila chilometri e per le autovetture circa 1,4 milioni di chilometri.

Detta percorrenza potrà subire, durante l'esecuzione del servizio, variazioni senza che questo costituisca motivo di modifica delle condizioni dell'appalto stesso.

La percorrenza annua effettiva sarà posta a base per la determinazione del canone mensile dell'anno successivo.

Le fatture dovranno essere emesse a favore di Ferrovie della Calabria C.F. 02355890795 indicando specificamente il Codice Univoco [REDACTED] e la seguente dicitura: "Scissione pagamenti art. 17 ter DPR 633/72". La Ditta emetterà fattura mensile posticipata, determinata come previsto ai precedenti commi ed i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura.

Al termine di ogni anno contrattuale, sulla base dei dati certificati, le parti controlleranno i chilometri totali percorsi e fatturati, procedendo all'eventuale conguaglio.

Per esigenze di rispetto della normativa Iva nonché di corretta imputazione contabile, si prevede espresso obbligo, a carico del fornitore di beni e/o servizi, di dettagliare

nel corpo della fattura in maniera accurata e precisa, le prestazioni e/o le cessioni effettuate in relazione alle singole e specifiche obbligazioni contrattualizzate.

L'Ufficio competente, addetto alla registrazione delle fatture, potrà chiedere l'integrazione della descrizione della fattura, qualora la medesima non sia conforme a quanto sopra evidenziato, e, nel caso di mancato adempimento, provvederà a sospendere il relativo pagamento nel perdurare di tale carenza descrittiva.

Il pagamento dell'importo delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sarà effettuato, previo collaudo favorevole, a sessanta (60) giorni fine mese data fattura.

Il pagamento è in ogni caso subordinato alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art.48-bis del DPR 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006 convertito in Legge 286/2006.

I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali, esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

#### **Articolo 14. Risoluzione del Contratto**

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art. 1453, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, FdC si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione

del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456

del Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dell'appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nella documentazione di gara;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante della Ditta per reati in danno della PA;
- adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia nei confronti del legale rappresentante dell'Affidatario o degli altri soggetti di cui Art. 85 del D.Lgs 159/2011;
- stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria;

	- stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo;	
	- modifiche all'atto costitutivo della Ditta tali da compromettere la capacità tecnico-economica della stessa ovvero da diminuire le garanzie in favore di FdC.	
	In ogni caso, oltre all'incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico della Ditta ogni ulteriore danno riveniente a FdC, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un affidamento a terzi del servizio oggetto del presente Capitolato.	
	Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.	
	Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.	
	La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	<b>Articolo 15. Valutazione dei prestatori di servizi</b>	
	La Ditta sarà soggetta, nel corso di tutto il periodo contrattuale, all'applicazione della procedura di valutazione dei prestatori di servizi.	
	<b>Articolo 16. Trattamento Di Dati Personali</b>	
	Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), FdC, nella	
		25

qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del rappresentante pro tempore, informa che i dati personali forniti dalla Ditta saranno oggetto di trattamento da parte di FdC stessa mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse al contratto di fornitura e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

#### **Articolo 17. Oneri Fiscali**

Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata non autentica sottoscritta con firma digitale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

#### **Articolo 18. Regime Fiscale**

L'appalto sarà soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 633/1972.

#### **Articolo 19. Controversie**

Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro.

Catanzaro, 02.03.2023

**Per Ferrovie della Calabria S.r.l.**

**Per GOME C S.r.l.**

**L'Amministratore Unico**

**L'Amministratore Unico**

**Ing. Ernesto Ferraro**

**Dott. Lionello De Vita**

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 e dell'Art. 1342 cc.

La Ditta apponendo la propria firma contestualmente dichiara  
di aver letto, compreso ed espressamente accettato il  
contenuto del presente contratto e degli articoli tutti.

Catanzaro, 02.03.2023

**Per Ferrovie della Calabria S.r.l.**

**Per GOMEK S.r.l.**

**L'Amministratore Unico**

**L'Amministratore Unico**

**Ing. Ernesto Ferraro**

**Dott. Lionello De Vita**